

Manage - Mind. La nuova piattaforma web per approfondire le conoscenze di Management.



Siamo lieti di annunciare che, grazie al nuovo accordo di collaborazione ANGAISA / Dimensione Controllo, tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, di una nuova importante opportunità di FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO, dedicata ai temi del Management. Manage-Mind è una piattaforma web che mette a disposizione idee, spunti e soluzioni a problemi gestionali concreti. I suoi creatori (Alberto Bubbio, Dario Gulino e Rosario Cavallaro) la definiscono una

knowledge distribution factory. Da diversi anni Alberto Bubbio, Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università Cattaneo LIUC di Castellanza, collabora con la nostra associazione sui temi del mercato e della cultura d'impresa all'interno del settore idrotermosanitario. Le conoscenze di management sono state organizzate in 10 diversi argomenti: General Management, Strategia, Planning & Control, Corporate Finance, Innovazione, Marketing, Operation, Organization, Temi Ondata e Next Economy. Per ognuno di questi nel sito vengono proposti contenuti accuratamente selezionati e di diversa natura come webinar, corredati da materiale didattico scaricabile e sempre fruibile; risultati di ricerche condotte su temi di management; indicazione dei libri e degli articoli che risultino tra quelli da leggere; una selezione di video scelti tra i migliori del web realizzati da docenti e speaker internazionali; la biografia, la bibliografia e il pensiero dei principali studiosi che hanno contribuito in modo decisivo allo sviluppo di particolari tematiche.

Attraverso il blog, inoltre, si stimola l'interazione tra i membri della community, alimentando discussioni sui più innovativi temi di management.

Per partecipare alla community di Manage-Mind (di cui Harvard Business Review Italia e The Ruling Companies sono partner) e fruire di tutti i contenuti selezionati, occorre sottoscrivere un abbonamento, che sarà a tariffa agevolata per tutte le aziende associate ANGAISA. Una volta formalizzata l'adesione a Manage-Mind con il saldo della quota di iscrizione dovuta, l'abbonamento verrà attivato mediante l'invio della password che consentirà di entrare a far parte della community di Manage-Mind e di fruire dei relativi contenuti della piattaforma web. L'abbonamento a Manage-Mind resterà attivo fino al **29 settembre p.v.** Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito <http://dimelab.us/managemind/> e a consultare la scheda (con relativo modulo di adesione) disponibile all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni) ●

Soci

Ammissione nuovi soci.

Il 4 maggio scorso il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione delle seguenti aziende distributrici in qualità di Soci Ordinari:

- CATTO S.r.l. (Jesolo - VE)
- INTESA 2 S.r.l. (Peveragno - CN)
- F.LLI MELARDI snc (Bronte - CT)

Il Comitato ha approvato l'ammissione anche del nuovo Socio Sostenitore Industria EMIFLEX S.p.A. (Varedo - MB).

Riunioni associative

Sezione Triveneto. Assemblea del 06.05.2016.

Il 6 maggio scorso si è tenuta a Vicenza

(VI) l'Assemblea della sezione Triveneto, che ha visto la partecipazione dell'Avv. Paolo Lombardi dello studio Elexi di Torino, il quale ha tenuto un seminario sulle garanzie di prodotto e sulle vendite on-line offrendo un'importante opportunità di chiarimenti sulle normative in vigore.

Nel corso dell'Assemblea sono state trattate anche le seguenti tematiche: "Prove tecniche per agganciare la ripresa" a cura del Prof. Alberto Bubbio e aggiornamenti del servizio "EtichettaturaEnergetica.net" a cura di Idrolab.

Sono state inoltre rinnovate le cariche della Sezione; la nuova composizione è la seguente:

- **Presidente:** Laura Morello (ETV Morello S.r.l.)
- **Consigliere:** Enrico Celin (Miazzon S.r.l.)
- **Consigliere:** Mirko Beltrame (Commerciale Veneta S.p.A.)

Normative

Commercio

Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.

Publicato in G.U il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di marzo.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2016 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di marzo 2016, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale marzo 2015 - marzo 2016 è pari a meno 0,3 (75% = - 0,225).
- La variazione biennale marzo 2014 -

marzo 2016 è pari a meno 0,5 (75% = -0,375).

Credito



Inadempimento del mutuatario. Trasferimento alla banca del bene in garanzia.

Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti.

Offrire alla banca mutuante un nuovo ed efficiente strumento di garanzia alternativo alla tradizionale ipoteca (con lo stimolo che, di conseguenza, ne deriva per la concessione del credito da parte delle banche), puntando sul fatto di evitare le inevitabili tempistiche proprie delle procedure esecutive in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite da ipoteca: è questa la finalità del nuovo istituto, introdotto dal decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 102 dello stesso giorno), consistente nel trasferimento alla banca di un bene immobile sotto la condizione sospensiva dell'inadempimento del mutuatario: in sostanza, se il mutuatario è inadempiente, l'immobile viene trasferito alla banca e questa lo può poi direttamente vendere, senza far luogo a una procedura esecutiva giudiziale, al fine di compensare, con il ricavato dalla vendita, il proprio credito (avendo comunque già restituito al mutuatario inadempiente, prima della vendita "forzata" e indipendentemente da essa, la differenza tra il valore di stima dell'immobile dato in garanzia e l'importo del debito).

La nuova norma prevede infatti che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca (o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico) può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore (o di una società da questi controllata o al medesimo collegata e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari), della proprietà di un immobile o di un altro diritto reale immobiliare di titolarità dell'imprenditore o di un terzo, il tutto sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore. L'immobile oggetto di garanzia può essere di qualsiasi natura (terreno, fabbricato strumentale, fabbricato abitativo), con l'unica eccezione che non può trattarsi dell'abitazione principale del datore di ipoteca, del suo coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

In altri termini, il bene oggetto di garanzia

rimane di proprietà dell'imprenditore (o del terzo datore), ma ne viene previsto il passaggio di proprietà alla banca (o ad altro soggetto strumentale alla banca) nel caso in cui l'imprenditore mutuatario non rimborsi il finanziamento: trascrivendo nei Registri immobiliari il trasferimento sotto condizione sospensiva, si impedisce a qualunque altro soggetto di imprimere sul bene in questione altre formalità pregiudizievoli per la banca mutuante (ad esempio, questa trascrizione rende infruttuosa la trascrizione successiva di un pignoramento o di una domanda giudiziale e l'iscrizione di ipoteche), in quanto, se si verifica la condizione di inadempimento, il passaggio di proprietà del bene oggetto di garanzia si intenderà avvenuto nel momento stesso in cui il patto di garanzia è stato originariamente trascritto, e ciò per effetto del tipico meccanismo retroattivo connesso alla verifica della condizione sospensiva. La nuova norma non riguarda solo i contratti di mutuo che verranno stipulati d'ora innanzi, ma anche quelli in corso, per i quali questa nuova modalità di garanzia venga esplicitamente pattuita mediante un atto notarile. Quale, in quest'ultimo caso, siano oggetto di trasferimento sospensivamente condizionato immobili già gravati (come è normale che sia, nella maggior parte dei casi) da ipoteca, la nuova legge stabilisce che il patto di trasferimento sospensivamente condizionato prevale, nonostante sia stato trascritto posteriormente all'ipoteca, sulle formalità trascritte o iscritte nei Registri immobiliari successivamente alla iscrizione dell'originaria ipoteca.

Dato che si tratta, come detto, di un patto di trasferimento sotto la condizione sospensiva dell'inadempimento del mutuatario, la legge si fa direttamente carico di definire come "inadempimento" la situazione che si ha:

- nel caso di ammortamento a rate mensili, quando si abbia un mancato pagamento protratto per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate (anche non consecutive);
- nel caso di ammortamento a rate di durata superiore a quella mensile, quanto si abbia il mancato pagamento anche di una sola rata;
- nel caso di obbligo di restituzione non rateale (il cosiddetto "finanziamento bullet", da restituire in unica soluzione a una data scadenza), qualora si abbia un ritardo di oltre sei mesi rispetto alla data in cui il rimborso sarebbe dovuto avvenire.

Dal punto di vista procedurale, verificatosi l'inadempimento, il creditore notifica una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di trasferimento della proprietà. Decorso 60 giorni, il creditore chiede al presidente del tribunale la nomina di un perito per la stima dell'immobile (con relazione giurata), il quale comunica il valore dell'immobile agli interessati. In questo momento si verifica il pas-

saggio di proprietà del bene dal datore di ipoteca alla banca, se il valore è inferiore al debito; se è invece superiore, il passaggio di proprietà si ha nel momento in cui la banca paga al debitore la differenza tra il valore peritato e l'importo del debito.

Fonte: *Il Sole 24 Ore*.

Fisco



Studi di settore. Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale. Provv. del Direttore Agenzia Entrate del 13.04.2016.

Approvate le differenziazioni dei termini di accesso al predetto "regime premiale" e dettate le relative disposizioni di attuazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 13 aprile 2016, recante: "Accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 29 gennaio 2016".

Si ricorda che è stato introdotto uno specifico "regime premiale" applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.

In particolare, sono state previste, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi, c.d. "contribuenti congrui" (art.10, commi da 9 a 13, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011):

- l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al quarto anno). Tale riduzione, occorre precisare, non si applica qualora sia commessa una violazione che comporti l'obbligo di denuncia per un reato penal-tributario;
- l'ammissione dell'accertamento sintetico "puro" e del "redditometro" solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato.

Tali "prezialità" si applicano a condizione che:

- il contribuente dichiarati, anche per effet-

to dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore;

- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei predetti dati, la posizione del contribuente risulti "coerente" con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.

Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le differenziazioni dei termini di accesso al predetto "regime premiale" e ha dettato le relative disposizioni di attuazione.

Soggetti interessati

Possono accedere al "regime premiale" i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che nel periodo di imposta di riferimento risultano "congrui" e "coerenti" agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore.

A tal fine, è necessario che:

1. la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
2. nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
3. nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi;
4. sia stato assolto l'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2015

Per il periodo di imposta 2015 potranno accedere al "regime premiale" i contribuenti "congrui" e "coerenti" che applicano gli studi di settore previsti nell'[allegato](#) del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; precisiamo che rientra nell'elenco anche il settore WM11U - *Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti*.

La scelta degli studi da "premiare", secondo il provvedimento in esame, è stata condotta tra quelli che hanno indicatori di coerenza economica già approvati e riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie:

- efficienza e produttività del fattore lavoro;
- efficienza e produttività del fattore capitale;
- efficienza di gestione delle scorte;
- redditività;
- struttura;

ovvero a tre di esse che contemporaneamente devono prevedere l'indicatore

"Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

Lavoro



Cessazione attività. Proroga CIGS. Decreto Interministeriale 95075/2016.

Definiti i criteri per la concessione di proroga Cigs a seguito di cessazione di attività.

In applicazione del decreto legislativo 148/2015, che prevede il venir meno della causale di crisi per cessazione di attività, individuando però un periodo transitorio in cui la fattispecie trova ancora applicazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito, con decreto n. 95075 del 2016, i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale. In particolare la proroga del trattamento di integrazione salariale può essere autorizzata, sino ad un limite massimo di 12 mesi per le cessazioni di attività del 2016, di 9 mesi per il 2017 e 6 mesi per il 2018, in caso di:

- rapida cessione di azienda a seguito di cessazione di un'attività che aveva in precedenza presentato un programma di crisi;
- Accordo presso Ministero del lavoro;
- presentazione di piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- ovvero qualora sia presentato piano per il riassorbimento del personale ai sensi della legge 428/90.

Le modalità procedurali e di presentazione dell'istanza per la proroga dei trattamenti sono definite all'interno del predetto decreto, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • Ammortizzatori sociali.

Licenziamenti. L'insulto rivolto al superiore.

L'insulto rivolto al superiore giustifica il licenziamento anche se non si concretizza in gesti violenti o se il contratto collettivo non prevede questo tipo di sanzione.

L'insulto rivolto al superiore gerarchico giustifica il licenziamento in tronco anche se non si concretizza in gesti violenti o se il contratto collettivo non prevede questo tipo di sanzione, in quanto costituisce una condotta che, sul piano organizzativo, mina l'autorità di chi viene offeso e, quindi, compromette il regolare funzionamento dell'organizzazione aziendale. Con queste considerazioni la Cassazione (sentenza 9635/2016, depositata in data 11.05.2016) prende una posizione molto rigorosa sul tema, da sempre oggetto di grandi oscillazioni giurisprudenziali, della validità del licenziamento del dipendente che insulta un suo superiore. Nella vicenda oggetto della sentenza, un lavoratore era stato licenziato per aver rivolto delle espressioni ingiuriose nei confronti di un superiore gerarchico e, indirettamente, di tutta la dirigenza aziendale. In primo grado e in appello il licenziamento era stato dichiarato illegittimo (con reintegra sul posto di lavoro e risarcimento del danno) in quanto, secondo i giudici di merito, le espressioni ingiuriose non si erano tradotte nel rifiuto di svolgere la prestazione, e comunque avevano un contenuto privo di intenti realmente offensivi e aggressivi, trattandosi piuttosto di semplici abitudini lessicali. La Cassazione ribalta queste decisioni, negando che l'insubordinazione del dipendente si possa configurare solo in caso di rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite da un superiore gerarchico. L'insubordinazione, osserva la sentenza, si concretizza ogni volta che il dipendente adotta una condotta capace di pregiudicare lo svolgimento del lavoro nel quadro dell'organizzazione aziendale. Tra queste condotte, prosegue la pronuncia, può rientrare la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di mantenere dei toni che siano corretti nella forma e nella sostanza, in quanto questo comportamento può minare l'autorevolezza dei dirigenti o dei quadri che subiscono la critica illecita e, quindi, mette a repentaglio l'efficienza dell'organizzazione aziendale. Questa ricostruzione, secondo i giudici di legittimità, non può essere smentita dal fatto che il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro non include la condotta ingiuriosa tra quelle passibili di licenziamento (nel caso considerato, il contratto applicabile prevedeva il recesso solo per le condotte aventi un contenuto aggressivo non solo verbale, ma anche fisico).

La giusta causa di licenziamento, infatti, è una nozione legale che non può essere alterata da un atto di natura privatistica come il contratto collettivo, e quindi il giudice è libero di ritenere sussistente la fattispecie ogni volta che rilevi un grave inadempimento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, che sia in grado di compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Fonte: Il Sole 24 Ore.

Accordo quadro ANGAISA / SME.UP



Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e Sme.Up hanno rinnovato l'accordo-quadro, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi di un leader del settore informatico.

Sme.UP SpA nasce dalla fusione di Smea, Query e Softia dopo una collaborazione ventennale fondata su un obiettivo comune: portare luce nel business del cliente.

Il gruppo Sme.UP è in continua espansione grazie alle acquisizioni di aziende e professionisti ed è fornitore di grandi gruppi italiani protagonisti nel mondo dell'industria, del commercio al dettaglio, della distribuzione e dei servizi.

Sme.UP propone alle aziende italiane un percorso di sviluppo delle tecnologie e dei processi aziendali che non cessa di rinnovarsi. Le Soluzioni di Sme.UP supportano l'azienda a risolvere dilemmi di business, sulla base delle esigenze del Management condivise con i consulenti Sme.UP, grazie a modelli che portano alla realizzazione di implementazioni complete o per aree di processo.

In particolare, Sme.UP ERP è da oltre venti anni un prodotto di successo utilizzato in Italia e all'estero da decine di migliaia di operatori professionali, grazie a tre caratteristiche fondamentali:

1. La logica applicativa con cui Sme.UP ERP è costruito consente di realizzare installazioni del software estremamente flessibili, personalizzate e veloci in assenza di programmazione. Questa flessibilità è una caratteristica essenziale del prodotto che consente all'utente stesso di aggiungere o modificare entità ed attributi con facilità e senza pregiudicare l'integrità del sistema.
2. La competenza che Sme.UP ha consolidato nel tempo consente ai suoi clienti di giovare di modelli di gestione dei processi per settori industriali e per funzioni di business che possono rendere più veloce il ritorno sull'investimento dei progetti di installazione dell'ERP.
3. Un altro beneficio della logica applicativa ad oggetti che è alla base dell'architettura tecnologica di Sme.UP ERP è la possibilità di integrare sistemi informativi di terze parti o di integrare all'interno del sistema modelli concettuali che il cliente non intende sostituire. Grazie alla sua elevata integrabilità e alla velocità di implementazione, Sme.UP viene spesso introdotto dai clienti dapprima come sistema dipartimentale in aree specifiche dell'azienda

nelle quali è necessario ottenere un incremento veloce delle performance e successivamente integrato a livello enterprise con altre funzioni ed altri sistemi.

Sme.UP ERP per il settore Idrotermosanitario è frutto dell'esperienza maturata negli anni a stretto contatto con importanti clienti del settore, che nel tempo hanno contribuito a rendere la soluzione completa per qualsiasi contesto aziendale, riguardante sia i Distributori che i Produttori. I flussi dei processi specifici del settore sono tradotti in Sme.UP ERP in logiche di funzionamento realizzate con la tecnica degli Oggetti Applicativi. Le esigenze soddisfatte grazie alle funzionalità di Sme.UP ERP dedicato al settore idrotermosanitario coprono tutte le necessità tipiche delle aziende che operano in questo mercato:

- utilizzo di Internet per i rapporti col mondo esterno
- gestione dei cicli di approvvigionamento e vendita
- gestione filiali
- autorizzazioni
- collegamenti EDI Web
- analisi statistiche
- AFC

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti nella scheda disponibile all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da SME.UP.



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

Accordo quadro ANGAISA / OMEGA GRUPPO



Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e OMEGA GRUPPO hanno rinnovato, con validità fino al 30.04.2017, l'accordo quadro grazie al quale tutti i soci ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni particolarmente interessanti, dei servizi e prodotti di un leader di settore in Organizzazione gestionale d'Impresa. OMEGA GRUPPO è un team di esperti specializzato da oltre 25 anni nella semplificazione dell'organizzazione gestionale d'impresa. L'esperienza maturata sulle 500 installazioni portate a termine con successo, l'aiuto dato alle imprese ad organizzare i processi aziendali, ha consentito ad Omega Gruppo di sviluppare diverse soluzioni verticali. In particolare per il settore ITS sono state sviluppate diverse soluzioni settoriali:

- Acquisizione automatica listini ANGAISA
- Integrazione ai servizi IdroBOX ed IdroEDI forniti da IDROLAB.
- Codifica trasparente ed indipendente dal

codice interno

- Collegamento Immagini e schede tecniche di prodotto
- Articoli sostitutivi ed obsoleti
- Integrazione piattaforma e-commerce B2B ANGAISA
- Configuratore delle regole commerciali
- Franchigia
- Vendita al banco
- Gestione Self Service
- Analisi redditività e marginalità
- Gestione magazzino a partite, scelta, tono e calibro
- Preventivazione a capitoli
- Gestione ed analisi cantieri e commesse
- Logistica RFQ in accettazione e spedizione
- Mappatura del magazzino
- Gestione strategica delle scorte
- Gestione noleggi
- Analisi Finanziaria
- Analisi dei dati Multidimensionale
- Gestione della forza vendite con iPad

Le aziende associate ANGAISA potranno acquisire le soluzioni Omega con la seguente scontistica:

1. AGILIS - BTOC

Fino al 30/10/2016 – Sconto 20%

2. AGILIS – MRP COMMERCIALE ADATTIVO

Fino al 30/10/2016 – Sconto 20%

3. AGILIS – BUSSOLA AZIENDALE

Fino al 30/10/2016 – Sconto 20%

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti nella scheda disponibile all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da OMEGA GRUPPO.



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

